



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
SERVIZIO AUTONOMO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSORTILE

PER CONTO

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
AGRO AQUILEIESE

**PROCEDURA APERTA SOTTOSOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SPORTELLO PER LA PROMOZIONE E SUPPORTO
ALL’ISTITUTO DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
(L.R. 19/2010 e s.m.i.). Periodo 01.07.2019 – 31.12.2021
CIG 78380936F5**

Disciplinare di gara

*Scadenza del termine per la presentazione delle offerte:
entro le ore 12.00 del 02.05.2019*

PREMESSE

1. Con determine n. 40 del 26.02.2019 e 101 del 26.03.2019 del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni gestito dall'Uti Agro Aquileiese è stata indetta una procedura per l'affidamento del servizio di sportello per la promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno per il periodo 01.07.2019 – 31.12.2021.
2. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti pubblici.
3. Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 1.2 del presente disciplinare.
4. Il luogo di svolgimento del servizio viene individuato nella sede degli uffici del Servizio Sociale dei Comuni, in via Roma 54 a Cervignano del Friuli e presso il Comune di Palmanova;
5. Il CIG è il seguente: 78380936F5.
6. Il Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell'art. 31, comma 14 del Codice è l'arch. Luca Bianco Responsabile del Settore Gestione del Territorio in cui è incardinato il Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile, mentre il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Sociale dell'UTI Agro Aquileiese dott.ssa Daria Bristot.

1.2 PIATTAFORMA TELEMATICA

1. La presente procedura viene svolta, ove non diversamente previsto, attraverso l'utilizzazione di una piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di gara.
2. In particolare, la procedura viene espletata utilizzando il Portale eAppaltiFVG, accessibile attraverso l'indirizzo <https://eAppalti.regione.fvg.it> (in seguito: "Portale"), all'interno della "Cartella di gara" denominata "Amministratore di sostegno".
3. Le istruzioni operative per il corretto inserimento in piattaforma della documentazione di gara, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento denominato "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte", reperibile nell'area pubblica "Bandi e Avvisi" del Portale, all'interno dell'Iniziativa relativa alla procedura di cui trattasi.
4. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
 - a) la previa registrazione al Portale all'indirizzo <https://eAppalti.regione.fvg.it>;
 - b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 82/2005, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del DPR 445/2000;
5. la dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del Portale.
6. Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il Portale e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
7. Con il primo accesso al Portale ("Servizi per gli operatori economici" disponibile alla Home Page del sito) l'operatore economico deve provvedere alla registrazione sul Portale medesimo, seguendo le indicazioni ivi contenute. La registrazione al Portale è a titolo gratuito.
8. L'operatore economico concorrente ha l'obbligo di comunicare in modo corretto i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (Dati di Registrazione).
La registrazione al Portale deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.
10. In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorti è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria; pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria.
11. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Portale dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Portale si

intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

12. Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la CUCC ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte digara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

1. La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Capitolato speciale d'appalto
 - Relazione illustrativa e relativo quadro economico
- 2) Bando di gara GURI
- 3) Disciplinare di gara e relativi allegati, di seguito indicati:
 - ALLEGATO 1 - Domanda di partecipazione e accettazione condizioni generali;
 - ALLEGATO 2 – DGUE – formulario elettronico ;
 - ALLEGATO 2bis – Dichiarazione complementare al DGUE;
 - ALLEGATO 3 – Dichiarazioni del soggetto ausiliario;
 - ALLEGATO 4 - Dichiarazione integrativa dell'offerta economica;

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti, perché trattasi di prestazioni di natura intellettuale. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). È comunque onere di ciascun fornitore elaborare, relativamente ai costi per la sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, la sicurezza necessaria per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Nell'area pubblica "Bandi e Avvisi" del Portale, all'interno dell'Avviso relativo alla procedura di cui trattasi, sono altresì disponibili i seguenti documenti:

- "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte".

La documentazione di gara è disponibile sul Portale [eAppaltiFVG](https://eappalti.fvg.it) all'indirizzo <https://eappalti.regione.fvg.it>, nell'apposita sezione "Bandi e avvisi".

2.2 CHIARIMENTI

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite l'apposita area "Messaggi" della "RdO", una volta registrati al Portale, entro il **19.04.2019 ore 09.00**.
2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno entro il giorno 19.04.2016 ore 13.00, mediante pubblicazione in forma anonima sul Portale eAppaltiFVG nell'area pubblica "Bandi e Avvisi", all'interno dell'Iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione "Allegati dell'Avviso", nonché all'indirizzo internet <http://www.regione.fvg.it> – Amministrazione trasparente, sezione "Bandi di gara e contratti", sottosezione "Avvisi, bandi e inviti".
3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
4. Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema è

possibile contattare il numero verde 800 098 788 (post selezione n. 7) o la casella di posta elettronica: supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.

2.3 COMUNICAZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al Portale eAppaltiFVG, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice.
2. Salvo quanto disposto nel Paragrafo 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il Portale eAppaltiFVG, tramite l'area "Messaggi" della "Rdo" relativa alla presente procedura.
3. La presenza di una comunicazione nella suddetta area "Messaggi" viene notificata via PEC ai concorrenti all'indirizzo indicato in fase di registrazione; il concorrente **è comunque tenuto a visionare costantemente l'area "Messaggi" della "Rdo" e a prendere visione delle comunicazioni presenti.**
4. Con l'accesso alla "Rdo", ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell'area "Messaggi".
5. In via residuale, la stazione appaltante si riserva di effettuare eventuali comunicazioni via PEC, senza utilizzo del Portale, facendo riferimento all'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale.
6. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica associato all'utenza utilizzata sul Portale [eAppaltiFVG](#) o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla CUCC; è, altresì, onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati nel Portale; diversamente la CUCC declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
7. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
8. In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
9. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
10. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELLA PROCEDURA E IMPORTO

1. La procedura è finalizzata alla stipula di un contratto d'appalto per la gestione del servizio di **sportello per la promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno** da svolgersi nel rispetto del Capitolato speciale d'appalto e dell'Offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.
2. La presente procedura non è suddivisa in lotti né rappresenta un'aggregazione artificiosa in quanto c'è l'esigenza di avere un solo operatore economico quale soggetto gestore di tutti gli aspetti riguardanti il servizio.
3. Il dettaglio delle prestazioni è il seguente:

	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo

1	Servizi di orientamento e consulenza Cat. 25 servizi sanitari e sociali – Allegato IX D.Lg 50/2016	85312300-2	P	55.541,64
---	--	------------	---	-----------

4. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è per entrambi i lotti pari a zero.
5. L'importo totale massimo spendibile è al netto di IVA è 55.541,64.
6. Per il calcolo dettagliato dell'importo si rinvia al file "Relazione illustrativa e relativo allegato" facente parte dei documenti di gara.
7. Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice i costi della manodopera sono stati stimati per un importo di € 44.433,31.
8. Il servizio è finanziato con fondi iscritti nei capitoli di bilancio dell'UTI Agro Aquileiese.

4. DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI

4.1 DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata presunta del contratto è di 30 mesi.

4.2 OPZIONI

1. Il contratto non prevede opzioni.
2. Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice nei seguenti casi:
 - a) al Fornitore potrà essere richiesto di accettare, alle stesse condizioni, l'incremento dell'importo del contratto fino alla concorrenza di un quinto, nei termini previsti dall'articolo 106, comma 12 del Codice;
 - b) nell'ipotesi di applicazione della clausola di revisione prezzi, secondo le modalità di cui all'articolo 48 del Capitolato speciale d'appalto.
3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
4. Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato della presente procedura, al netto di Iva e degli oneri per la sicurezza è 55.541,64.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché **in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi**.
2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
3. È **vietato** ai concorrenti di partecipare al singolo lotto della gara in più di un raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

4. **È vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto della gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
5. **È vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto della gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
6. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto della presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
7. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
8. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
9. **Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
10. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.
11. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di

partecipazione.

12. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

1. Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
2. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001.

6. 1 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

1. I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. I requisiti di idoneità professionale richiesti ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016 sono:
 - l'iscrizione nel Registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, istituito dalla Regione F.V.G. e previsto dall'art. 5 della L.R. 16/11/2010 n. 19.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

1. I requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) del D.Lgs 50/2016 sono:
 - aver presentato dei bilanci senza perdite d'esercizio nel triennio 2015-2016-2017.
2. La comprova dei requisiti economico-finanziari di cui alla precedente lettera b) è fornita, ai sensi dell'art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando.

9. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

1. I requisiti di capacità tecnico – professionale richiesti ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 sono:
 - aver svolto per almeno un anno, anche non continuativo, servizi analoghi (gestione servizi di protezione

delle persone prive in tutto o in parte di autonomia) presso la Pubblica Amministrazione e/o presso privati nei tre anni antecedenti la pubblicazione del disciplinare di gara (2018-2017-2016).

2. La comprova dei requisiti sopraindicati è fornita come segue:
3. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:
 - copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del n. di utenze attive complessive annue gestite, del periodo di esecuzione;
 - dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.
4. In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
 - copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del n. di utenze attive complessive annue gestite e del periodo di esecuzione;
 - copia conforme dei contratti.

10. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

1. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
3. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
4. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia" previsto dall'art. 5 della L.R. 16/11/2010 n. 19 deve essere posseduto:
 - a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
 - b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
5. Il requisito relativo alla capacità economico finanziaria di cui al punto 8 e il requisito di capacità tecnico professionale relativo ai servizi analoghi effettuati devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso; detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10%.

11. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

1. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia" previsto dall'art. 5 della L.R. 16/11/2010 n. 19 deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici.
3. I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico- professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

12. AVVALIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di idoneità professionale.
3. Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al paragrafo 15.2.
4. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo 18.3.1.
5. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
6. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
7. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
8. Ai sensi dell'articolo 89, comma 7 del Codice, **a pena l'esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
9. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
10. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
11. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
12. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
13. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al paragrafo 18.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
14. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
15. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

13. SUBAPPALTO

1. Non è ammesso il subappalto del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 35, comma 4 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, pena la revoca dell'affidamento e l'applicazione delle sanzioni previste dalla medesima legge.

14. GARANZIA PROVVISORIA

1. L'offerta è corredata da:
 - una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari all'2%** dell'importo complessivo, e precisamente dell'importo di seguito quantificato, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice ovvero Euro **1.110**;
 - una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
1. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
 - a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della CUCC. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, mediante accreditamento sul conto corrente intestato al Comune di Cervignano del Friuli (**IBAN: IT98W0708563730000010016168**) con la seguente causale "**CIG 78380936F5 – garanzia provvisoria gara per l'affidamento del servizio di sportello per la promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno**".
 - c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
 - d. La **garanzia fideiussoria** e la **dichiarazione di impegno** devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte in originale, sotto forma di documento informatico**, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente e dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

1. Considerata l'entità dell'appalto non è dovuto alcun contributo all'ANAC da parte degli operatori economici.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

- 1 Il **plico elettronico** contenente l'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere prodotto **esclusivamente per via telematica attraverso il Portale eAppaltiFVG** secondo le modalità esplicitate nelle "*Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte*", reperibili nell'area pubblica "Bandi e Avvisi" del Portale, all'interno dell'iniziativa relativa alla procedura di cui trattasi.
- 2 Il plico elettronico deve essere inserito nel Portale **entro le ore 12:00:00 del giorno 02.05.2019**.
- 3 L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono quelle registrate dal Portale.

- 4 La presentazione dell'offerta mediante il Portale è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati dal concorrente, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo imputabile al concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della CUCCove, per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.
- 5 Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si invitano i concorrenti ad avviare le attività di inserimento nel Portale della documentazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta decorso tale termine.
- 6 In ogni caso il concorrente esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale.
- 7 La stazione appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale, non addebitabile al concorrente.
- 8 Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa: la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica o dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella "Busta" dedicata all'offerta economica costituirà **causa di esclusione**.
- 9 L'offerta è composta da:
 - "Busta amministrativa – Documentazione amministrativa";**
 - "Busta tecnica – Offerta tecnica";**
 - "Busta economica - Offerta economica".**
- 10 Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono produrre eventuali sostituzioni al plico già presentato. I concorrenti potranno, altresì, modificare l'offerta precedentemente trasmessa o ritirarla, entro e non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta, secondo le modalità indicate al paragrafo 5 del documento denominato "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte", reperibile nell'area pubblica "Bandi e Avvisi" del Portale, all'interno dell'Iniziativa relativa alla procedura di cui trattasi.
- 11 Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 12 Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere **sottoscritte con la firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 82/2005 dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
- 13 Le dichiarazioni richieste per la presentazione dell'offerta (domanda di partecipazione, DGUE elettronico, dichiarazioni integrative, dichiarazioni soggetto ausiliario, offerta economica) potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul Portale eAppaltiFVG.
- 14 La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice scansionata.
- 15 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

- 16 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 17 In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella “Busta amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
- 18 Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
- 19 L’offerta vincherà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice **per 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
- 20 Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
- 21 Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.
2. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
 - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’**esclusione** dalla procedura di gara;
 - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
3. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di

esclusione.

5. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice è facoltà della CUCC invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

18. CONTENUTO DELLA "BUSTA AMMINISTRATIVA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

- 1 La "Busta amministrativa" contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

18.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI (Allegato 1)

1. La **domanda di partecipazione e accettazione delle condizioni generali** è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato 1) e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni indicate nel modello.
2. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
3. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
4. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
5. La **domanda di partecipazione** è sottoscritta con firma digitale e presentata:
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

6. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
7. La **domanda di partecipazione** deve essere sottoscritta con **firma digitale** dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla. In tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale), secondo le modalità indicate al successivo punto.

18.2 **DGUE - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (Allegato 2)**

1. Il concorrente compila il DGUE in formato elettronico. La Commissione Europea mette gratuitamente a disposizione un servizio web all'indirizzo <https://ec.europa.eu/tools/espdp?lang=it> per la compilazione del DGUE elettronico.
2. Di seguito le istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato elettronico:
 - nella sezione "Risposta Amministrativa" selezionare l'operazione "Prepara Risposta ESPD";
 - l'operazione consente di scaricare sul proprio desktop il file in formato .xml denominato "espdp-request.xml";
 - l'operazione "Vai al Servizio ESPD" apre il link <https://ec.europa.eu/tools/espdp?lang=it> e consente di accedere al servizio web di compilazione del DGUE in qualità di operatore economico;
 - selezionare l'operazione "Importa un DGUE" e caricare il documento in formato .xml "espdp-request.xml" di cui al punto 2;
 - compilare il DGUE importato in tutte le sue parti;
 - esportare il DGUE generato in formato .pdf e caricarlo nella sezione dedicata dell'area Risposta Busta Amministrativa dopo averlo sottoscritto digitalmente.
3. La compilazione avviene secondo quanto di seguito indicato:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

1. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

❖ In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, firmato digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;
- 3) **dichiarazione sostitutiva** di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, **sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente, verso la CUCC, nonché verso le Amministrazioni contraenti a mettere a disposizione, per tutta la durata della Convezione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice **sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa allo stesso lotto della presente gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e da quello dell'impresa ausiliaria ai sensi dell'articolo 1, lettera p) del D.lgs. 82/2005, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del Contratto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

6) PASSOE dell'ausiliaria.

2. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono rese utilizzando preferibilmente il modello Allegato 3).

Parte III – Motivi di esclusione

1. Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

1. Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le sezioni A, B, C e D.

Parte VI – Dichiarazioni finali

1. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di subappalto, da parte di tutti i soggetti individuati all'atto dell'offerta quali componenti la terna di subappaltatori;
- in caso di avvalimento, da tutte le imprese ausiliarie.

In caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera I)**, del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.

Il DGUE è sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ovvero da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

18.3 DICHIARAZIONI COMPLEMENTARI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

18.3.1 Dichiarazione complementare al DGUE (Allegato 2-bis)

1. Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, utilizzando preferibilmente l'Allegato 2-bis) al presente disciplinare, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lettera b-bis) e g), a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice (integrazione al DGUE elettronico);
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. integra la parte relativa ai motivi di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali se ha compilato la parte II, riquadro C del DGUE;
4. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 2 e 5 lett. F), f-bis), f-ter), g), h), i), m) del Codice e art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001.

2. Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 10;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 10;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE elettronico); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 5** (codice di comportamento); **n. 6** (operatori non residenti); **n. 8** (privacy), ove pertinente **n. 9** (concordato preventivo) e **n. 10** (ufficio per le verifiche di cui alla legge n. 68/99).

La **rete** di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c) del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

3. Ciascuna **ausiliaria** rende le dichiarazioni integrative di cui ai **nn. 1** (integrazioni al DGUE elettronico), **2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3), **8** (privacy), ove pertinente **9** (concordato preventivo) e **10** (ufficio per le verifiche di cui alla legge n. 68/99).
4. **Tali dichiarazioni sono sottoscritte, mediante firma digitale** ai sensi dell'articolo 1, lettera p) del D.lgs. 82/2005, dal legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

- **Documentazione a corredo**

1. Il concorrente allega, inserendo a Portale:

- a) copia della **procura** oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La CUCC si riserva di richiedere all'operatore economico, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta;

- b) il **modello F23** che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo inerente la domanda di partecipazione, nella misura forfettaria di € 16,00.

Con riferimento alla compilazione del **modello F23** occorre precisare che:

Sezione Dati Anagrafici

- al punto 4 deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento;
- al punto 5 devono essere riportati i seguenti dati: Ragione sociale: Comune di Cervignano del Friuli: Trieste, Piazza Indipendenza 1
- Provincia: UD
- Codice fiscale: 81000730309;
- Sezione Dati del versamento
- al punto 6 "Ufficio/Ente" deve essere riportato il seguente codice: TIP;
- al punto 10 "Estremi dell'atto o del documento" deve essere riportato l'anno di riferimento della gara (2019) e nella parte riferita al numero deve essere inserito il CIG 78380936F5;
- al punto 11 "Codice tributo" deve essere riportato il numero 456T;
- al punto 12 "Descrizione" deve essere riportata la dicitura "Imposta di bollo";
- al punto 13 "Importo" deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di euro 16,00 (euro sedici/00);

ovvero

- eventuale dichiarazione di atto notorio firmata dal legale rappresentante con allegata carta d'identità del sottoscrittore che attesti il diritto all'esenzione (es. ONLUS);
- c) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al

concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

Ai fini della creazione del PassOE, ciascun soggetto deve generare la propria componente di PassOE selezionando il proprio ruolo e l'impresa Capofila genera il PassOE di gruppo.

Il PASSOE di gruppo così generato deve essere firmato digitalmente e congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie ed imprese subappaltatrici prima di inserirlo nel Portale;

- d) documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata **dichiarazione di impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

• **Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

1. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 18.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

2. copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
3. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

4. copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
5. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale

con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura ovvero la

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 18.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

18.4 ULTERIORI PRECISAZIONI PER LA GARA TELEMATICA

1. Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate a Portale non risultino sufficienti, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa".
2. Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale sul Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla stazione appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare nuovamente le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area generica allegati" presente nella sezione denominata "Busta Amministrativa".

19. CONTENUTO DELLA "BUSTA TECNICA – OFFERTA TECNICA "

3. L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Progetto.
4. La "Busta Tecnica – Offerta tecnica", contiene, a pena di **esclusione**, i seguenti documenti:
 - relazione tecnica dei servizi offerti suddivisa in base ai criteri e sub criteri di valutazione con un massimo di 20 facciate (foglio A4 – max 46 righe per facciata, carattere di stampa tipo Arial dimensione 10 o Times New Roman dimensione 12);
5. La relazione di cui alla lett. a), che deve tener conto di tutti i servizi oggetto della presente procedura, è redatta secondo il seguente schema:

A. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLO SPORTELLO DI PROMOZIONE E SUPPORTO ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il concorrente illustra le modalità di realizzazione dello sportello di promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno, tenendo conto degli elementi di seguito indicati:

1. Descrizione dell'assetto organizzativo e del "governo" del servizio dello sportello con indicazione delle figure dedicate.
2. Descrizione delle modalità di svolgimento delle singole attività che lo sportello deve svolgere.
3. Descrizione delle modalità operative di realizzazione dell'attività di cui alla lett.c) dell'art. 25.1 in riferimento alla consulenza agli operatori del Servizio Sociale dei Comuni.
4. Evidenza del numero di ore di apertura al pubblico dello sportello nelle 2 sedi.
5. Professionalità addetto/i allo sportello.

B. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO DELLA FIGURA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E ATTIVITÀ FORMATIVE

Il concorrente illustra le modalità di realizzazione delle attività di sensibilizzazione sul territorio della figura dell'amministratore di sostegno e attività formative, tenendo conto degli elementi di seguito indicati:

6. Descrizione degli eventi di sensibilizzazione e promozione dell'istituto giuridico dell'amministratore di sostegno e della legge del Dopo di noi, in termini di organizzazione e contenuti, con particolare riferimento alle modalità di coinvolgimento dei soggetti del Terzo settore e dei servizi pubblici;
7. Descrizione delle modalità di realizzazione delle iniziative di formazione a favore degli operatori del Servizio Sociale dei Comuni, operatori e volontari del Terzo settore, operatori di altri servizi pubblici, amministratori di sostegno, con particolare riferimento ai contenuti e modalità organizzative di

coinvolgimento dei soggetti.

6. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.
7. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
8. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara di cui al punto 18.1.

19.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

1. Il concorrente deve dichiarare nella domanda di partecipazione (Allegato 1) quali informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici o commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).
2. In base a quanto disposto dall'articolo 53, comma 5 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici o commerciali.
3. Sul punto si chiarisce che i segreti tecnici e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.
4. Il concorrente deve specificare quali siano le parti dell'offerta che costituiscono segreto tecnico commerciale motivando in modo approfondito e congruo le ragioni e fornendo un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
5. La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso ai soggetti interessati e, in particolare, garantirà visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione e conseguente attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela in giudizio del richiedente.
6. La stazione appaltante si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.
7. Si precisa che la CUCC non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente, entro 15 giorni a comunicare quanto previsto dall'art. 76, comma 2 del Codice, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

20. CONTENUTO DELLA "BUSTA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA"

8. Il concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà inserire a video nell'apposita Sezione all'interno dell'area Risposta Busta Economica il ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta. Il ribasso dovrà essere espresso fino alla terza cifra decimale.
9. Al concorrente che offrirà il maggior ribasso percentuale sull'importo a base d'asta sarà attribuito il massimo del relativo punteggio, a tutti gli altri concorrenti saranno attribuiti punteggi decrescenti proporzionali ai ribassi percentuali offerti, secondo legge lineare.
10. Il concorrente deve indicare nella Dichiarazione integrativa dell'offerta economica (Allegato 4) le spese generali e l'utile compresi nell'importo offerto.
11. In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli indicati in lettere prevale l'importo indicato in lettere.
12. La Dichiarazione integrativa dell'offerta economica (Allegato 4) deve essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale.

13. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.
14. Le percentuali di ribasso offerte sono da considerare fisse per l'intera durata contrattuale.
15. Qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate nel Portale non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Economica".

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. La gara è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 2 e 3 del Codice.
2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi, nel rispetto della normativa regionale:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

21.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

1. Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
2. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
3. Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in automatico e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica				
CRITERI	SUB-CRITERI	Punti D	Punti T	Elementi di valutazione
1) – Modalità di realizzazione dello sportello di promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno (max 55 punti)	a) Descrizione dell'assetto organizzativo e del "governo" del servizio dello sportello con indicazione delle figure dedicate.	5		Verranno valutati significatività, congruenza, pertinenza, fattibilità ed innovazione
	b) Descrizione delle modalità di svolgimento delle singole attività che	20		

	<p>lo sportello deve svolgere.</p> <p>c) Descrizione delle modalità operative di realizzazione dell'attività di cui alla lett.c) dell'art. 25.1 in riferimento alla consulenza agli operatori del Servizio Sociale dei Comuni.</p> <p>d) Evidenza del numero di ore di apertura al pubblico dello sportello nelle 2 sedi: - 3 ore settimanali per ciascun sportello - 4 ore settimanali per ciascun sportello</p> <p>e) Professionalità addetto/i allo sportello.</p>	<p>10</p> <p>10</p> <p>10</p>	<p>5</p> <p>10</p>	
<p>Modalità di realizzazione delle attività di sensibilizzazione sul territorio della figura dell'amministratore di sostegno e attività formative (max 30 punti)</p>	<p>a) Descrizione degli eventi di sensibilizzazione e promozione dell'istituto giuridico dell'amministratore di sostegno e della legge del Dopo di noi, in termini di organizzazione e contenuti, con particolare riferimento alle modalità di coinvolgimento dei soggetti del Terzo settore e dei servizi pubblici.</p> <p>b) Descrizione delle modalità di realizzazione delle iniziative di formazione a favore degli operatori del Servizio Sociale dei Comuni, operatori e volontari del Terzo settore, operatori di altri servizi pubblici, amministratori di sostegno, con particolare riferimento ai contenuti e modalità organizzative di coinvolgimento dei soggetti.</p>	<p>15</p> <p>15</p>		<p>Verranno valutati significatività, congruenza, pertinenza, fattibilità ed innovazione</p>

--	--	--	--	--

21.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

1. A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del **metodo del confronto a coppie**, qualora nel lotto di riferimento le offerte presentate siano **superiori a 2**.
2. Il **confronto a coppie** avviene sulla base di preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutte le altre, sulla base dei parametri più sopra evidenziati.
3. Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima).
4. Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente al concorrente il cui elemento è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due concorrenti in confronto, assegnando un punto ad entrambi.
5. Al termine dei confronti, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari, per ogni criterio. La somma più alta viene riportata ad uno, proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate e trasformandole in coefficienti definitivi.

* * *

6. Nel caso in cui, nel lotto di riferimento, le offerte presentate siano **inferiori a 3**, si applica il metodo di seguito descritto.
7. A ciascun criterio viene attribuito discrezionalmente da ciascun commissario un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso fra zero e 1 come nella tabella sottostante:

SCALA DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	
<p>Ottimo <i>Descrizione:</i> Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati <u>in modo molto convincente e significativo</u>. Si rileva un ottimo livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi di servizio.</p>	1
<p>Più che adeguato <i>Descrizione:</i> Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati <u>in modo più che adeguato</u>. Si rileva un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione più che soddisfacente, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi di servizio.</p>	0,75

<p>Adeguato <i>Descrizione:</i> Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati <u>in modo adeguato</u>, anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Si rileva un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione discreto, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi di servizio.</p>	0,60
<p>Parzialmente adeguato <i>Descrizione:</i> Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati <u>in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze</u>. Si rileva un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione sufficiente, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi di servizio.</p>	0,40
<p>Appena sufficiente <i>Descrizione:</i> Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati <u>molto parzialmente e sono forniti elementi non completi</u>. Si rileva un livello qualitativo dell'offerta per l'elemento oggetto di valutazione appena sufficiente, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi di servizio.</p>	0,20
<p>Insufficiente/Non valutabile <i>Descrizione:</i></p>	0

8. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, per ciascun criterio verrà effettuata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari.
9. Si procederà quindi a trasformare la media dei coefficienti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie degli altri concorrenti.
10. La Commissione procederà a sommare i punteggi quantitativi e tabellari già espressi in valore assoluto ottenuti dall'offerta del singolo concorrente ottenendo così il punteggio non riparametrato dell'offerta tecnica di ciascun operatore economico.
11. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo, nessun concorrente ottiene il punteggio tecnico massimo pari a 85, si procederà alla c.d. "riparametrazione complessiva": alla miglior offerta tecnica nel suo complesso (punteggio più alto) verranno attribuiti i 85 PUNTI definitivi e i punteggi proporzionalmente inferiori verranno attribuiti agli altri concorrenti, utilizzando la seguente formula:

$$PT = (Pot : PMot) \times 85$$
Dove :
PT = punteggio tecnico complessivo attribuito all'offerta tecnica in esame
85= il punteggio tecnico massimo attribuibile
Pot = punteggio relativo all'offerta tecnica in esame nel suo complesso
PMot = punteggio migliore (massimo) conseguito dalla migliore offerta tecnica nel suo complesso.
12. Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 51 punti** riparametrati per "il punteggio tecnico complessivo". Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

21.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

1. Quanto all'offerta economica, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

Criteri di valutazione		Punteggio
%	percentuale unica di ribasso offerta da applicare all'importo a base d'asta	15
Totale		15

2. Sarà attribuito a ciascun elemento economico un coefficiente V_{ai} , variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

$$V_{ai} = Ra/Rmax$$

dove:

V_{ai} = coefficiente attribuito al concorrente (a) rispetto al requisito (i)

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente (a)

$Rmax$ = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

21.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

1. La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.

2. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$

dove

P_i = punteggio concorrente i

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i

P_a = peso criterio di valutazione a

P_b = peso criterio di valutazione b

.....

P_n = peso criterio di valutazione n

3. In tutte le operazioni di calcolo e conseguentemente anche per il punteggio finale sia dell'offerta tecnica che dell'offerta economica verrà presa in considerazione fino alla terza cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore se la quarta cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la quarta cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

4. L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata sommando i punteggi ottenuti in ogni elemento dal singolo concorrente e sarà affidata al concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più alto ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica (PTOT= PT+PE).
5. Nel caso di più offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in relazione all'offerta tecnica. Al permanere della parità, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio pubblico

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Il Presidente sarà membro esterno scelto fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC (qual'ora entri in vigore ufficialmente l'Albo dei Commissari) mentre gli altri due esperti saranno membri interni alla stazione appaltante, in quanto si tratta di una procedura per un servizio di importo inferiore alle soglie comunitarie, di non particolare complessità in quanto svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione (ai sensi dell'art. 58 del codice). In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.
2. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n.3 del 26 ottobre 2016).
3. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

1. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Portale e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Portale medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
2. Il Portale, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.
3. Le sedute pubbliche saranno svolte in modalità telematica. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **03.05.2019**, alle ore **10.00** presso il Comune di Cervignano del Friuli – Servizio Autonomo Centrale unica di committenza, piazza Indipendenza n. 7, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
4. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Portale, nell'area pubblica "Bandi e Avvisi" all'interno della presente Iniziativa, nonché mediante utilizzo dell'area "Messaggi" della "RdO" almeno 2 giorni prima della data fissata.
5. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Portale, nell'area pubblica "Bandi e Avvisi" all'interno della presente Iniziativa, nonché mediante utilizzo dell'area "Messaggi" della "RdO" almeno 2 giorni prima della data fissata.

6. Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione dei plichi elettronici sul Portale e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
7. Successivamente il Seggio di gara procederà a:
 - i. verificare, eventualmente in seduta riservata, la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
 - ii. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 17;
 - iii. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
 - iv. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.
8. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la CUCC si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
9. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
10. Il seggio di gara procederà all'apertura della busta concernente l'Offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
11. A seguire, in sedute riservate, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi degli artt. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., esaminerà le offerte tecniche medesime e attribuirà i punteggi sulla scorta dei criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare.
12. In successiva la Commissione procederà alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, all'apertura della "Busta Economica" di ciascun concorrente ammesso alla gara, contenente l'offerta economica, e, data lettura dei ribassi, alla determinazione dell'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri previsti nel presente disciplinare. Nel caso si renda necessario effettuare la verifica di congruità delle offerte la Commissione procederà con le modalità di cui al punto 20 del presente disciplinare.
13. La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.
14. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.
15. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
16. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:
 - mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrative e tecniche;
 - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
 - presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

1. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
2. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
3. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
4. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
6. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

25. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E STIPULA DEL CONTRATTO

1. La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
2. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 20, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
3. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.
4. **Prima dell'aggiudicazione**, la stazione appaltante procede a:
 - 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la gara i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass;
 - 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
 - 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).
5. Il servizio, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica la gara**.
6. A decorrere dall'aggiudicazione, il Servizio procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
7. **L'aggiudicazione diventa efficace**, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).
8. In caso di esito negativo delle verifiche, il Servizio procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla

segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il Servizio procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui la gara non possa essere aggiudicata neppure a quest'ultimo, il Servizio procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

9. La stipulazione del Contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
10. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a).
11. La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
12. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante atto pubblico amministrativo.
13. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
14. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
15. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
16. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.
17. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice il Servizio interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.
18. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Servizio entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.700,00 IVA inclusa. Il servizio comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
19. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del Contratto.

26. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del Contratto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze degli operatori economici uscenti, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
2. Per i dettagli, relativi anche alla normativa regionale, si fa riferimento all'art. 30 del Capitolato Speciale di appalto.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 1 In caso di controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.
- 2 Per la definizione delle controversie derivanti dalla Convenzione è competente il Foro di Udine.

28. TRATTAMENTO DEI DATI

- 1 I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.